

Sala

XI  
H5

Bibl. MV

99410

---

---

# ADDIMOSTRAZIONE

DELLA VERA QUALITA' NULLIUS

Della Regia Badia di S. Gio: di Collimento di Lucoli,  
e di tutte le Chiese da essa dipendenti, e dell'  
inseparabilità di siffatta primordiale prerogativa del padronato, che al RE nostro  
Signore si appartiene;



IN CONTRADDIZIONE

Del Vescovo dell' Aquila, che cerca impugnarla:

RIMESSA PER ESAME,

Dopo le consulte della Curia del Cappellano  
Maggiore, e della Real Camera,  
alla Giunta de' Vescovi.

---

---

ADDIMOSTRAZIONE

DELLA VERA QUALITÀ NULLE

Della Regia Badia di S. Gio: di Collinano di Lucoli  
e di tutte le Chiese da essa dipendenti, e dell'  
integrità di questa primordiale prerogativa  
gestita del papato, che al Re nostro  
Signore appartiene;

IN CONTRADDIZIONE

Del Vescovo dell'Avulza, che cerca impugnare

RIMESSA PER ESAME

Dopo le consulte della Curia del Cappellano  
Maggiore, e della Real Camera  
alla Camera de' Vescovi





J. M. J.

SI ESPONE IL FATTO.

**L**A Badia di S. Gio: di Collimento di Lucoli fu fondata nell'anno 1077. dal Dinasta Oderisio, Conte Normanno, e dal medesimo dotata di mille moggia di territorj, con tutte le case, vigne, alberi, e Vassalli; e la donazione fu diretta a Pietro Abate, ed alla Congregazione Benedettina (1). Nella donazione stessa designò il Principe donante i confini del territorio, che volle da ogni altro separato: si riservò il padronato, ed appose nell'istromento di donazione l'espressa condizione, che il Monistero suddetto fosse stato sempre libero, ed a nessuna persona, o podestà chiesastica, o secolare soggetto, ma al solo Romano Pontefice. E la legge sudetta fu accettata, e confermata con due brevi di Gregorio VIII., ed Innocenzo III. (2). I Monaci Benedettini, che l'abitarono, godettero non solo l'antica primordiale esenzione, ma anche il pieno giurisdizionale esercizio *super Clerum, & Populum*; e priacchè esistesse nel Mondo la Città dell'Aquila, e l'Aquilano Vescovado, che fu eretto nel 1257., ed anche dopo la sua erezione; giacchè nel 1462. fu soppresso da Pio II., e ridotta la Badia in Commenda secolare sotto forma di Collegiata con cura di anime; Il Vescovo dell'Aquila di quel tempo diede alla bolla di Pio II. esecuzione, e riconobbe la secolarizzata Badia esente dalla giurisdizione Vescovile Aquilana (3). Confermò il prelodato Sommo Pontefice all'Abate secolare la esenzione per la Chiesa, e suoi Preti, che

A

fu

- (1) f. 93. atti del padronato.  
 (2) f. 5. proces. del padronato.  
 (3) f. 22. atti del padron.

fu confermata ancora da successori Pontefici, cioè da Giulio II. a 11. Giugno 1509. e Paolo V. a 23. Giugno 1606. (1). I quali Sommi Pontefici concessero agli Abati in perpetuo l'uso de' Pontificali, senza l'obbligo di dover mai ricevere la benedizione, usando l'espressione *uti Pontificalibus insignis*, che sono quelle stesse, che usano tutti i Vescovi.

Dal 1257. quando fu eretto il Vescovado Aquilanesse fin al 1606. non solocchè niuna molestia riceverono gli Abati di Lucoli da Vescovi dell'Aquila, che anzi li sostennero, e garantirono; dopo di detta epoca cominciarono a biegameente risguardarli, ed a maneggiarsi nella Corte Romana; ma per quante intraprese tentate avessero, sempre riuscirono vane.

Si agitò per la prima volta la giurisdizionale controversia nel 1602. nella Ruota, la quale intese pienamente il solo Vescovo, decise a favore dell'Abate, riconosciuto esente dalla giurisdizione del Vescovo Aquilanesse, dichiarando essere nel pieno dominio, e possesso di esercitare le quasi Vescovili giurisdizioni in tutto il territorio della di lui Badia, sì dentro, come fuori la Città dell'Aquila (2).

Nel 1623. Mendoza Vescovo dell'Aquila perchè al prospetto di una sinodal decisione della Ruota Romana non fidossi di ulteriormente al Lucolense Abate inficiare il di lui giurisdizional diritto, volle venire a concordia coll'Abate Agnifali di quel tempo, e se ne stipolò solemne istromento, da cui chiaramente rilevasi per confessione dello stesso Vescovo, che l'Abate di Lucoli *ab immemorabili* fino a quell'epoca non che era stato esente della Vescovil giurisdizione Aquilanesse, ma che avea esercitati benanche tutti quegli atti giurisdizionali quasi Vescovili fuori, e dentro la Città dell'Aquila stessa, da vero Abate *nullius* di terza specie (3). Qual convenzione fu anche nel 1625. approvata da Urbano VIII.

Nel 1710. rimasta vedova la Chiesa dell'Aquila, saltò in testa a quel Vicario Capitolare di voler visitare la Badia; A tal strana pretesione si ci oppose l'Abate, e portata la controversia

(1) f. 8. ad 12. detti atti.

(2) f. 13. atti della causa.

(3) f. 132. ad 138. atti correnti.

verfia innanzi alla Congregazione del Concilio, fu a 5. Luglio dell'anno ſteſſo deciſo, non potere il Vicario Capitolare dell'Aquila viſitare la Lucolenſe *nullius*, per eſſere Dioceli con territorio ſeparato, e colla piena giuredizione *ſuper Clerum, & territorium* (1).  
Quattro anni dopo l'emanazione di ſiffatta dichiarazione del Concilio, cioè nel 1714. fu da Roma eletto per Abate D. Gian-Lorenzo Antonelli colla diviſa, e dinominazione di vero Abate *nullius* di terza ſpezie, e tale la eſercitò per ſinocchè viſſe, che non fu prima del 1763., come ſi rileva da tutti gli atti giuredizionali, de' quali n' eſiſte l'inventario (2).  
Or queſta Lucolenſe Badia, che ha vantato, e vanta Regia fondazione, e prerogative sì eſimie fin dal ſuo naſcere, e che pe' l'corſo di ſette ſecoli ne ſtiede nel godimento, nè fu diſturbata con una manovra adoperata da Monſignor Sabatini Vefcovo dell'Aquila, il quale nel 1753. ottenne bolla, impropriamente dinominata *de motu proprio*, colla quale furono aggregate alla Menſa Aquilanaſe, per la ſola giuredizione tutte le Badi di libera collazione, rilafciandoſi agli Abati tutte le onorificenze godevano in vigore della giuredizione da eſſi eſercitate, l'uſo de' Pontificali, e delle veſti in tutte le Chiefaſtiche funzioni. E per meglio riuſcirvi il Vefcovo ſuddetto, implorò gli uffizj della Corte di Napoli preſſo quella di Roma (3), e ne ottenne l'intento. L'*exequatur* però, che ſi diede alla detta bolla fu colla eſpreſſa condizione, che riſguardo a benefizj, padronati, ed agli altri di libera collazione enunziati in detta bolla, doveſſe eſattamente oſſervarſi la volontà de' fondatori ſenza alcuna menoma innovazione; ed in caſo diverſo s'intendeſſe eſpreſſamente negato il Regio exequatur (4).  
Eſſendo nel 1764. vacata la detta Badia, ed avendo il nuovo provviſto da Roma preſentata la bolla per l'*exequatur*, ſe li oſpoſe

- (1) f. 1. a ver. atti correnti. (1)  
(2) f. 41. ad 57. atti del padronato. (2)  
(3) f. 120. atti della cauſa. (3)  
(4) f. 121. ad 24. atti della cauſa. (4)

pose l'Università di Lucoli, la quale nell'atto che produsse il rimedio della reclamazione avverso l'*enequatur* impartito nel 1753. alla bolla di unione, si gravò anche del consenso dato dal suo Procuratore; e perciò nella relazione fatta dal Consultore del Cappellano Maggiore di allora Jannucci, si disse di doverli dare l'*enequatur* alla bolla del nuovo provvisto, ma coll'espresa condizione però, che riguardo alla giurisdizione, e qualunque altro diritto preminenziale appartenente alla detta Badia, dovesse attendersi la dichiarazione della Real Camera nel giudizio di reclamazione, giacchè non appariva essere quella Badia di padronato Regio, e si vi fosse legge in contrario prescritta nella fondazione, *ne quali casi, e ciascuno di essi s'intenda espressamente denegato il Regio enequatur* (1).  
Ma cessarono finalmente tutte le provviste di Roma, non ostante che nel 1788. fosse di nuovo vacata la Badia sudetta, giacchè ad istanza di quella Università, fu dichiarata di Regio padronato (2), e fu dal Sovrano conferita all'Abate Canonella, e posto in possesso dall'odierno Vescovo dell'Aquila Monsignor Qualtieri. Avendo nella più perfetta pace esercitate tutte le sue preminenze, e giurisdizioni; ma nel 1796. incominciò detto Monsignor Qualtieri a spogliare la Badia de' suoi diritti, anzi ad annientare la memoria del Regio padronato, e per riuscirvi dimandò al RE la facoltà di poter visitare le Badie Regie, ed anche quella di Lucoli; se li oppose l'Abate facendo presente al Real Trono la ferita si faceva a suoi Sovrani diritti; la quale rappresentanza fu rimessa per informo alla Curia del Cappellano Maggiore, insieme colla relazione del Vescovo (3), dato per sospetto, come colligante (4) ma senza attendersi il risultato della consultazione, e risoluzione del RE, dal Vescovo si fece la visita, e contro al disposto delle Leggi del Regno, e Concordato, che dettano doverli fare decreti *quoad spiritualia tantum*, profferì una

- (1) f. 126. ad 22. atti della causa. (1)  
(2) f. 8. a ter. atti della causa. (2)  
(3) f. 32. detti atti. (3)  
(4) f. 20. atti suddetti. (4)

una serie di decreti distruttivi delle preeminenze, ed esenzioni del Regio Abate. Ed ebbe il temerario ardimento di rimettere la sua relazione, nella quale negava il Regio padronato, chiamandolo vacillante, inconsiderata la sentenza della Curia del Cappellano Maggiore, perchè poggiata sulla nuda notizia di una carta apocriфа rapportata dal Muratori; niega che stato vi fosse al Mondo il Conte Odorifio, che i diplomi, e carte, come pure gli assenti, e conferme de' Pontefici, tutte fossero state foggiate; distrugge a buon conto tutto l'operato nella Curia del Cappellano Maggiore, le sentenze, e le Reali approvazioni: dichiarandoli tutti falsari, ed ignoranti, costituendosi lui solo giudice superiore, intelligente di diplomatica, e di ogni altra cognizione.

L' Avvocato della Corona, che in forza di Real Dispaccio de' 4. Febbraro 1797. dovea essere inteso in tutto, avendosi presi gli atti, fece la seguente istanza: *Advocatus Realis Coronæ visa bene instituta instantia Magnifici Procuratoris Realis Coronæ, ac omnibus actis, instat executive declarari beneficium, sive Abatiam S. Johannis de Collimento sitam in Terra Luculi esse nullius Diocesis, ac ab Episcopatu Aquilanensi sejunctam, & separatam. At in qua classe beneficiorum nullius sive via executive, sive ordinaria esse reponendam, idem Advocatus Re-galis Coronæ remittit se provisioni faciendæ per Curiam Re-verendis. Cappellani Majoris.*

Uniforme alla detta istanza fu dalla Curia umiliata consultata al RE, in termini, che l' Abate restasse colle prerogative del suo antecessore, che si dovessero annullare i decreti fatti in visita, e decidersi in termine ordinario la qualità *nullius* della Badia.

Di detta consulta ne furono umiliate doglianze al Real Trono tanto dal Vescovo, quanto dall' Abate; questi per lo termine ordinario aperto avverso una sentenza passata in giudicato, colla quale era stata reintegrata la Badia in tutti i suoi diritti, e prerogative; ed il Vescovo per esserli stati annullati i decreti.

Fu perciò la consulta suddetta rimessa al riesame della Real Camera, la quale opinò, che era necessario il termine ordinario per la reintegra de' diritti godeva prima della bolla di

unione; e che i decreti di S. Visita non pregiudicassero ai diritti della Real Badia, quante volte fosse dichiarata *nullius* foggugnendo di averlo soltanto rilevato ora, che il RE comandato l'avea; che l'attuale Abate dovesse rifedere, e tenere cinque Vicarj Curati, e che pendendo la relazione da farsi dalla Curia del Cappellano Maggiore, non si facesse novità, ma che il Vescovo Aquilano esercitasse la solita giurisdizione nella Chiesa, e Clero di Lucoli. Qual sentimento della Real Camera come assolutamente distruttivo de' Reali Diritti, è stato rimesso per parere alla Giunta de' Vescovi; ed affinché potessero i medesimi con maggior chiarezza, e brevità avere il tutto presente, addimosteremo. I. Che la detta Badia sia vera *nullius* di terza specie, e che tal qualità sia inseparabile dal Regio padronato. II. Che il Regio Abate per effetto della sentenza di revindica, debba essere mantenuto nel possesso *pleno jure* dell' esercizio della giurisdizione quasi Vescovile *super Clerum, & Populum*, non ostante la bolla di unione. III. Che il dedotto dal Vescovo nella sua relazione rimessa alla Curia del Cappellano Maggiore sia insufficiente, e capriccioso. Ed in ultimo luogo evacueremo la Consulta della Real Camera, e ne faremo conoscere la insuffistenza. Quando questo ci potrà riuscire, siamo sicuri della vittoria della causa.

## C A P. I.

*Dimostrativo di essere la Badia di Lucoli nullius di terza specie, e che tal qualità sia inseparabile dal Regio padronato.*

**P**ER venire alla chiara dimostrazione del nostro assunto, stiammo bene premettere la distinzione delle tre specie delle Prelature *nullius*, per indi inferirne di quali delle tre sia la Badia di Lucoli, e quali giusti, e prerogative sino alla medesima indispensabilmente annesse. La prima specie pertanto della

della Prelatura *nullius* è quella appunto, che han coloro, i quali preleggono ad un certo genere di persone, che esistono dentro il ristretto di qualche Chiesa, Convento, o Monistero, colla passiva esenzione della giurisdizione del Vescovo; Come sono i Superiori Regolari, ed alcuni secolari Prelati inferiori, i quali colla Chiesa, e Chierici della medesima sono soggetti soltanto al Romano Pontefice. La seconda è di quelli, i quali hanno l'attiva giurisdizione su'l Clero, e popolo di certo luogo, il qual luogo però è situato dentro la Diocesi di un Vescovo, dalla quale viene da per ogni dove circondata. E Prelature di tal sorta impropriamente, e per un certo modo di esteso parlare, si dicono essere *nullius*. La terza poi è di quelle Prelature, le quali hanno la giurisdizione su'l Clero, e popolo di ciascun luogo, Città, o Terra, più, o meno che fino, le quali sono del tutto separate, e divise dalla Diocesi di qualsivoglia Vescovo; per cui si dicono costituire una certa quasi Diocesi, in dove il Prelato eccettuare quelle cose, che sono proprie dell'ordine Episcopale, esercita tutte le altre, che nel resto alla Vescovile giurisdizione potrebbero appartenere. I Prelati di questo genere sono nobilissimi fra gli inferiori, e si dicono veramente, e propriamente *nullius*. Questa è la distinzione fatta dell'immortal memoria di Benedetto XIV. (1).  
Premessa tal necessaria distinzione, è facile il conoscere, che la Regia Badia di Lucoli sia una *nullius* di terza specie, e che abbia inseparabilmente una qualità di prelatura nobilissima. L'aver essa territorio, genti, e Chiese limitate, per tale si fa distinguere. Una declaratoria del Concilio (2), ce la riconosce in questi termini. *Quod Abbas habeat territorium limitatum probatur ex lectura donationis superius data, in qua donantur bona limitata cum hominibus, & servitiis, & idem probant nostri testes.* E che col territorio limitato, e separato abbia avuto sempre il pieno esercizio della intera quasi

A 4

Ve-

(1) Liardo Dioces. lib. 2. cap. 2. Il Cardin. Petra alla Costituzione. 4. di Callisto 3. sess. 1. rom. 5. ed altri dal medesimo rapportati.

(2) f. 10. ad II. atti della causa.

Vescovile giurisdizione, ce lo attesta una sentenza della Rota Romana, nella quale fu sinodalmente tal questione esaminata, e decisa (1). Qual decisione fu riconosciuta da Monsignor Qualtieri, come confessa nella sua relazione (2). E lo avea confessato prima Monsignor Mendoza suo antecessore in un istromento di concordia, che passato avea coll' Abate di quel tempo, dichiarando la Badia Lucolense esente da qualunque giurisdizione, ma sottoposta solamente alla Sede Apostolica, colla giurisdizione quasi Vescovile *in toto territorio*, sopra il Clero, e persone (3). Che per servire alla brevità si citano solamente i fogli, che si ponno originalmente riscontrare nei processi; E non altrimenti fu con sentenza risoluto, e dichiarato dalla Congregazione del Concilio de' 5. Luglio 1710. (4).  
Dietro siffatte sentenze, ed uno non interrotto possesso goduto dalla Regia Badia per più secoli, se si, che nel 1714. essendo stato da Roma eletto il nuovo Abate, godè il medesimo le stesse qualità di Prelato *nullius*; come rilevasi dall' *exequatur* dato alla bolla (5), e fino al 1763. quando finì di vivere, sempre per tale fu riconosciuto, esercitando tutti gli atti giurisdizionali *pleno jure*, da vero Abate *nullius* di terza specie (6). Questo dunque fa chiaramente conoscere di avere gli Abati, anche dieci anni dopo ottenuta da Vescovi dell' Aquila la bolla di unione, goduti li stessi onori, esenzioni, e preminenze de' loro maggiori. E chi non sa essere per legge determinato che tutti i giuristi fra dieci anni si prescrivono; sicchè quando anche alla bolla suddetta si volesse dar retta, è rimasta la medesima prescritta per non averne fatto uso; giacchè la qualità di Badia *nullius* di terza specie alla medesima nascevano da privilegio nativo, dativo, e prescrittivo. Nativo, perchè il Principe fondatore la volle esente da

(1) f. 131. atti della causa.

(2) f. 21. ad 27. atti predetti.

(3) f. 132. ad 138. detti atti.

(4) f. 10. ad 11. cit. atti.

(5) f. 125. atti della causa.

(6) f. 140. detti atti.

qualunque giurisdizione, e con tale condizione fu da Ponte-Afici accettata. Ne fu designato il territorio, e questo fu 180. anni prima, che l'Aquila avuto avesse il Vescovado. *Dativo*, perchè i Sommi Pontefici (1) sostennero la primordiale esenzione, concedendo, e confermando all'Abadia, ed Abati le vere prerogative Prelatizie. *Prescrittivo*, perchè li stessi Vescovi Aquilani (2) li hanno avuti, e riconosciuti sempre per tali. Dunque quando anche titolo non vi fosse, la sola prescrizione è piucchè sufficiente a mantenerla nel possesso di tutti i diritti, e giurisdizioni: anzi quando il dritto natio mancasse, la consuetudine legittimamente prescritta fa acquistare la giurisdizione (3), ed ha forza di espresso privilegio (4). E questo stesso trovasi deciso dalla Congregazione del Concilio col suo decreto dato fuori nel 1721. Ove si esaminò l'articolo, se il titolo colorato di 40. anni bastasse a far acquistare all' inferior Prelato un territorio separato colla quasi Episcopale giurisdizione sopra del Clero, e popolo, e fu *unanimiter* ne seguenti termini risoluto: *Sed per acquisitionem territorii separati, predictaque jurisdictionis omnino requiri oportet, clarum, & adequatum Apostolicum privilegium, aut consuetudinem immemorabilem cum suis omnibus requisitis rite probatam, per quam Apostolicum privilegium de jure presumi valeat.*

A 5

A fron-

(1) f. 8. ad 12. atti del padronato.

(2) 130. e 132. ad 138. atti della causa.

(3) Cap. duo simul 9. potendosi riscontrare specialmente la Chiesa su'l Capitolo suddetto.

(4) Benedetto XIV. nella sua opera sinodale lib. 3. cap. 8. v. 21. *Posse a Prelato inferiori territorium separatum adquiri, si ab immemorabili tempore, che forma appunto la consuetudine legittimamente prescritta, in aliquo loco non unam aliquam, sed omnem omnino jurisdictionem actuam speciem ita solus exercuerit, ut Episcopus, in cujus Diocesi locus comprehendebatur, eo tempora nullam in partem habuerit, nulloque pacto sese immiscuerit.*

A fronte delle di sopra rapportate dottrine, e specialmente del decreto suddetto non può certamente dubitarsi di essere la Badia suddetta *nullius* di terza specie per privilegio natio, dativo, e prescrittivo. E se è tale, come può questa farsi restare indivisa dal padronato, che su di essa ha riacquisitato il nostro Sovrano, rappresentandoci quei diritti stessi, che ci ebbe nel suo nascere il fondatore: Or se questi volle per espressa condizione, che fosse esente da qualunque laicale, e chiesastica giurisdizione, ma sottoposta solamente alli Sommi Pontefici, e da questi accettata; come può in oggi farsi rimanere divisa dal padronato Reale la qualità *nullius*, senza farsi un torto manifesto alli Sovrani diritti, ed alla legge della fondazione? Ne questa è cosa nuova, giacchè varj altri esempi, ed in forma più ampla la storia ci somministra, specialmente in persona di Ruggieri RE delle Sicilie, il quale fondando il Monistero di S. Salvatore in Messina, lo volle solamente soggetto a se solo, ed a' suoi successori, e totalmente esente dal Papa, e da' Vescovi; e tale esenzione fu dalla Sede Apostolica accettata; non dissimile da quella della Badia di Lucoli (1). Or se tali esenzioni vennero da' Pontefici approvati; come non dovrà riconoscersi inseparabile dalla Real Corona del nostro Sovrano l'esenzione voluta da Odorico su la Lucolense Badia? Essendo le due supreme potestà convenute. E non deesi nè punto, nè poco tener conto della bolla di unione vantata dal Vescovo dell'Aquila,

quia

(1) Monsignor Carafa de Cappella Reg. urbi Sicil., ne rapporta le parole della disposizione del Fondatore *Volumus, idem nostrum Monasterium esse liberum, & exemptum ab Archiepiscopis, & Episcopis, & similiter ab omni persona Ecclesiastica, & seculari . . . & volumus, quod non respondeant, nisi coram nobis, & heredibus, & successoribus nostris*, e l'accettazione fatta dal Pontefice ne' seguenti termini: *Rogerus antedictum Monasterium, cum illud construxerit, edificaverit, fundaverit Capitulo Ecclesie Massanensis ibidem presentibus ab omni eorum, & cujuscumque alterius prelati, & ordinarii superiorum exemptum esse voluerit.*

*quia magis consideranda causa actus, quam exercitium ipsius actus* (1). E perciò nella conservazione, ed indennità de' Reali diritti non solo il particolar interesse del possessore considerar si deve; ma il supremo diritto, che al Principe cedente si appartiene su la regalia, e fondi alla regalia stessa annessi. Ed a ciò intento il Regio Abate de Pompeis, cui è stata dal nostro clementissimo Sovrano conceduta la Badia di Lucoli, nel vedere il rilevantissimo detrimento della medesima in grave pregiudizio de' Sovrani diritti, non ha mancato, nè manca, con suo notabile dispendio, fare la valevole difesa, affine di far rimanere le Sovrane preeminenze e giurisdizioni intatte, ed illibate, e nello stato primiero, come furono fondate, ed accettate. Ed a questo importantissimo assunto devono i Ministri dell' esame seriamente rifletterci, anche perchè ritrovandosi nell'immemorabile possesso *tempore litis motæ*, deve nel medesimo essere mantenuto (1). 2.

(2) *Post. trat. de manut. observ. 73. n. 85. Capan. tom. 3. disput. 184. Salgad. de Reg. patr. p. 3. , e specialmente il Montano nel suo trattato de regal. disput. 3. num. 6.: Et ideo quia hoc jus supremum regale est inseparabile a corona, in omni concessione etsi amplissima, semper presumitur reservatum.*

(2) E' cid deciso dal notissimo §. *retinenda*, & §. *hodie*: *Institut. de interdict. Capyc. larr. consult. 83. n. 48. tom. 2. decis. 182. n. 34. e seq. de Pont. tom. 1. conf. 97. n. 26. , ed altri.*

C A P. II.

*Dimostrativo, che il Regio Abate in forza della sentenza di revindica della Badia al Regio padronato, deve essere mantenuto nel possesso pleno jure dell'esercizio della giurisdizione quasi Vescovile super Clerum, & Populum; non ostante la bolla di unione del 1753.*

**C**onvengono tutti i Canonisti potere i fondatori apporre nella fondazione de' benefizj, o padronati tutte quelle leggi, che loro piacciono, purchè però non sieno opposte al buon costume, ed alla natura stessa de' benefizj. Si è di sopra addimosttrato qual stata fosse la fondazione della Luculense Badia, e l'accettazione da' Pontefici fatta; ogni alterazione dunque, che tentar si volesse, altro effetto non produrrebbe se non se un offesa alla Regia giurisdizione, ed a' Sovrani diritti, che debbonsi colla massima gelosia custodire, e difendere.

Ed in fatti la sinodal sentenza della Curia del Cappellano Maggiore, passata in giudicato, prescrisse: *Monasterium conversum in Abatiam saecularem cum onere cure animarum in praedicta Terra Luculi, ejusque Casalibus, seu Villis, fuisse, & esse Regii patronatus, ac proinde Regalem Coronam reintegrandam esse, ac reintegrari oportere in jus patronatus praedictae Abatiae, cum omnibus ejus bonis, Ecclesiis, juribus, privilegiis, & pertinentiis quibuscumque juxta primum statum*: Non può negarsi, se non da chi è invalato da Pirronistico spirito, che le Chiese, i diritti, i privilegi, le praeminenze, ed il primiero stato, erano appunto quelle cose, che prima della bolla di unione faceano essere la nostra Badia, e di lui Abati nel pieno esercizio, in cui furono di fatti, e con decreti della Rota, della Congregazione, del Concilio, e per confessione delli stessi Vescovi Aquilani, anche dieci anni dopo la bolla di

di unione, della quasi Vescovile giurisdizione sopra il Clero, e popolo dentro, e fuori della Città dell'Aquila. Cogli espressati, e non equivoci termini di Chiese, diritti, privilegi, preeminenze, e primiero stato descritti nella surriferita sentenza, fu alla Regia Corona col padronato della Badia la suddetta quasi Vescovile giurisdizione reintegrata; dunque il Regio Abate per esecuzione della medesima deve essere mantenuto nel pieno esercizio di essa non ostante la bolla di unione.

Ma si desidera per poco sapere, colla suddetta bolla di unione, cosa mai si aggregò alla Mensa Aquilana? Si risponde colle parole della bolla stessa: *nihil aliud præter, jurisdictionem* (1), ed è contestato dal tenore dell'*exequatur* alla medesima impartito. Se altro dunque non si è dalla Badia dismembrato se non se la giurisdizione, ed avendo l'Avvocato della Corona fatta istanza dichiararsi la detta Badia di Regio padronato, e dismembrarsi dalla detta Mensa Vescovile Aquilana, non ostante, che su la bolla di unione vi fosse l'*exequatur*; ed essendosi colla sentenza della Curia inerito a detta istanza colle seguenti parole: *reintegrari oportere cum omnibus juribus, privilegiis, Ecclesiis, & pertinentiis quibuscumque juxta primum statum*. Se il Regio Abate non viene ad essere mantenuto nell'esercizio del diritto giurisdizionale accordatogli colla suddetta sentenza, passata in giudicato, si lederebbero i diritti Sovrani, e si farebbe una notabilissima ferita alla legge, alla pratica, ed alla ragione.

E per questi motivi appunto l'Università di Lucoli reclamò per l'*exequatur* dato alla bolla di unione, e pose l'empara alla bolla spedita da Roma per l'Abate Mari; e perciò introdusse la causa del Regio padronato, affine di riunire all'Abadìa, ed Abati quella giurisdizione, che per sette secoli avean goduta, ed esercitata.

Ma questo godimento, ed esercizio, si dice dal Vescovo dell'Aquila non si può legittimamente avere dopo essere stato dal Pontefice annessato al suo Vescovado. Scismatico farà l'Abate, declama il Vescovo suddetto, se penserà sostenerlo,

---

(1) f. 121. ad 24. atti della causa.

lo, e sconoscitore de' spirituali dritti supremi del Capo visibile della Chiesa. Se alla sua enfatica declamazione, avesse voluto surrogarci, com'era in obbligo, anche attento il suo carattere, e dignità, la verità de' fatti; avrebbe dovuto confessare, che allora quando fu dimandata con tanti rigiri, e premura la bolla di unione alla S. Sede, si fosse esposto, che la Badia Lucolense era di Regia fondazione, e perciò esente dalla Vescovile giurisdizione, *nullius*, con territorio separato, e fondata 180. anni prima del Vescovado dell'Aquila, e con giurisdizione *super Clerum, & populum*; e non già con un esposto sovrattutto dire, che era nella sua Diocesi, e di libera collazione Pontificia, non sarebbe stata certamente nella bolla di unione compresa; della quale bolla non può tenerne conto veruno, perchè appoggiata su di un falso esposto; e tutto quello, che contra *jus* si ottiene, è di natura sua nullo, ed invalido (1).

Il breve di aggregazione della sola giurisdizione della Lucolense Badia all'Aquilanense Vescovado fu appoggiato su la rappresentanza di essere di libera collazione Pontificia; ma nonostante il detto esposto, pure non volle il Pontefice uniformarsi, come si ravvisa dalla di lui lettera de' 28. Settembre 1753. (2), ma ne volle una qualche pruova, la quale essendo stata foggata uniforme alla dimanda, tacendosi sempre la verità, essendo persuaso il Vescovo, che quando il vero detto avesse, ottener non la poteva, e cogli uffizj del Ministro di Napoli, il quale non inteso del fatto, credè essere veramente di libera collazione Pontificia (3), conseguì l'intento. Ma questo non bastò a rendere l'atto valido, giacchè l'*enquatur*; ossia assenso Regio altro non fa, che togliere quel solo difetto, che dalla di lui mancanza risulterebbe; ma non può operare la fermezza di una dimanda da per se stessa nulla (4). *Affensus non confirmat actum nullum* per la

(1) L'intero titolo del Codice *quod contra jus. Authent. de mandat. princ.*

(2) f. 120. atti della causa.

(3) dict. f. 120.

(4) Frecc. de subfeud. lib. 2. q. 2. n. 18., Anna allegat. 67. n. 4., de Ponte conf. 64. n. 30.

seguente ragione, *quod cum assensus non sit actus per se subsistens, non reperio contractu confirmabili, tanquam nullo statim corrumpitur* (1). Ma oltre a ciò contiene qualunque assenso l'indispensabile implicita condizione, *si preces veritati nitantur*, e ne abbiamo due interi titoli nel Codice, l'uno *de precib. Imperat. offer.*, e l'altro, *si contra jus, vel utilitat. publ., vel per mendac. fuer. aliq. postulat., vel impetrat.*, ed anche non apposta si sottintende. *Cap. ex part. 2. de rescript.* E quindi subitocchè il vero siasi taciuto nelle preci, nelle dimande, rimane l'assenso del tutto infruttuoso, ed inutile. Or che mai si tacque dal Vescovo al Pontefice? Si tacque niente meno il fatto sostanzialissimo, cioè che la Badia di Lucoli, oltre di tutti gli altri requisiti, avea la legge espressa del Sovrano fondatore, di non essere soggetta a niuna potestà, fuorchè al solo Sommo Pontefice. Si tacque, che avea territorio separato; e si tacque finalmente, che avea la piena giurisdizione *super Clerum, & populum*. Se tutto ciò si fosse al Pontefice esposto fedelmente, come li conveniva, ed era in obbligo; potea essere la detta Badia compresa nella bolla di unione; certamente no? Dunque tutta la dimanda si riduce ad una criminosa assertiva, per venire a capo de' suoi disegni; e fa stomaco sentire come l'odierno Vescovo abbia il coraggio di dimandarne l'osservanza. Quando la scrittura calunniosa ottenuta con frode, ed inganno, *vim in iudicio habere non convenit* (2). Non può il breve dinominarsi di moto proprio, perchè a senso universale è solo quello che *nemine rogante* si ottiene; e quando finto per ipotesi così fosse, è a tutti noto, che la concessione della roba, o diritti altrui è sempre nulla. Il Regio *exequatur* alla medesima impartito, non li diede certamente la sanatoria, la relazione della Curia del Cappellano Maggiore fu ne' seguenti termini: „ Considerato intanto il tenore di detta bolla non „ incontra motivo questa Curia onde negarsi alla medesima „ il Regio *exequatur*, con condizione espressa, che riguardo „ a' benefizj, padronati, ed agli altri di libera collazione enun- „ ziate

A 8

(1) *de Ponte conf. 5. n. 49., de Franch. decis. 302. n. 11.*

(2) *l. 2. ff. de fid. instrument.*

ziati nella presente bolla, debba esattamente osservarsi la  
volontà de' fondatori, SENZ' ALCUNA BENANCHE MENOMA  
INNOVAZIONE, ED IN CASO DIVERSO S'INTENDA ESPRES-  
SAMENTE IN QUANTO A QUESTO IL REGIO EXEQUATUR  
NEGATO: e nel medesimo non s'intende compresa la Chie-  
sa di S. Biagio d'Amiterno, per cui questa Curia si rifer-  
va; dopo di avere inteso appieno le parti, di umiliare al-  
la M. V. il suo debole sentimento; e rispetto alla Badia  
di Bominuco s'intende concesso durante la lite su la qua-  
lità di detta Badia, cioè, se sia, o no di padronato del  
Barone; e con espressa condizione, che decidendosi di pa-  
dronato del medesimo, s'intende risoluto, anzi espressamente  
denegato il presente Regio exequatur. Nel qual caso restan-  
do la Badia dichiarata di giusto padronato colla qualità di  
nullius, sia in facoltà di ambe le parti far uso ciascuno  
di sua ragione circa detta qualità.

L'exequatur poi impartito alla bolla di Marj, che fu il primo  
Abate dopo la bolla di unione, ed emparata dalla Uni-  
versità di Lucoli, fu del tenor seguente: „ Può la M. V.  
compiacersi accordare l'exequatur coll' espressa condizione,  
E NON ALTRIMENTI, che rispetto alla giurisdizione, e  
tutto ciò, che godea la Badia prima del *motu proprio* deb-  
ba starli alla decisione della Camera Reale, *ben inteso pe-  
rò di non costare ancora, che questa Badia sia di Regio pa-  
dronato, o di Barone, e se vi sia legge in contrario pre-  
scritta nella fondazione*; NE' QUALI CASI, E CIASCUNO  
DI ESSI S'INTENDE ESPRESSAMENTE NEGATO IL RE-  
GIO EXEQUATUR“. E dalla Real Camera si ordinò l'exe-  
quatur *justa formam relationis* (1). Dunque amendue gli as-  
senso furono condizionati; che tacitamente anche per legge  
la contenevano; giacchè s'intendono sempre salvi i diritti  
altrui, e specialmente de' Principi, oltrecchè l'errore, in cui  
fu tratto il concedente, non induce mai consenso: *Quid enim  
tam contrariam consensui, quam error, qui in imperitiam de-  
figit* (2). Talmentecchè tutti i rescritti, che si danno fuori  
a pe-

(1) f. 126. ad 127. atti della causa.

(2) L. si per errorem, §. quid enim ff. de jurisd. omn. jud.

à petizione di parte, qualora nel libello, che porgesi al Principe il vero si taccia, sono nulli (1) che anzi gli Imperadori li chiamano mendacj (2), e non solamente restano detti rescritti irriti, e cassi, che anzi i ricorrenti debbano essere puniti come falsarij (3). *Et si legibus consentaneum sacrum oraculum mendax precator attulerit, caveat penitus impetratus, et si nimia mentientis inveniatur improbitas, etiam severitati subjaceat judicantis* (4), e nella L. 7. C. de præc. Imp. off. parlando di rescritti contro alle leggi, o ragioni delle parti ottenuti, fu così rescritto: *Rescripta contra jus eliciat, ab omnibus judicibus refutari precipimus, nisi forte sit aliquid, quod non lædat alium, & prosit petenti, vel crimen supplicanti indulgeat.*

Sembra dunque essersi dimostrato, che la bolla di unione per la Badia di Lucoli fu data fuori per errorem, & per importunam petentis instantiam. Si fa credere detta Badia essere in Diocesi Aquilana, quandocchè era nullius, e con territorio separato; si asserì essere di libera collazione, quandocchè era Regia, nell' *exequatur* vi fu la condizione di sopra notata, la sentenza della Curia del Cappellano Maggiore la reintegrò al Regio padronato giusta il primiero stato, cioè come era pria della bolla di unione, con potere esercitare giurisdizione *pleno jure super Clerum, & populum*. Dunque il Regio Abate in forza della sentenza di revindica deve lui solo esercitare la piena quasi Vescovil giurisdizione, e non già il Vescovo dell'Aquila, non ostante la suddetta bolla di unione.

CAP. III.

- (1) Cap. si motu 23. de Præbend. in 6.  
(2) L. præscriptione 21. C. si contra jus &c.  
(3) Perezio in L. 4. eod. tit. & L. Si quis obrepserit ff. de falsis.  
(4) L. 7. C. de divers. rescript. L. 5. C. contra jus.

C A P. III.

*In cui si dimostra la insuffistenza del dedotto dal Vescovo dell'Aquila, colla sua relazione nella Curia del Cappellano Maggiore; ultronea la visita fatta, capricciosi, ed ingiusti i decreti profferiti.*

Con inudita stranezza incomincia il Vescovo dell'Aquila colla sua relazione a negare il Regio padronato, e vacillante lo chiama; riputando a buon conto insufficiente, ed inconsiderata la sentenza della Curia del Cappellano Maggiore, mettendo in dubbio la donazione del Monistero di Lucoli del Dinasta Odorifio, dicendo non doverli stare all'autorità del Muratori; e che quando vera fosse, altro non contiene, che una donazione fatta dal Conte Odorifio al Monistero di S. Gio: di Collimento, che pria esisteva, e quindi mancare la carta di fondazione. Se crede il Vescovo dell'Aquila col negare, e mettere il tutto in dubbio poter vincere la causa, lui ne vive ingannato, giacchè deesi ricordare, che nell'istromento del 1623. (1), cioè prima dell'età del Muratori, si legge, che in quel tempo furono esibite le carte originali non abrassa, non lacerata, sed integra, & sincera, e fra queste carte vi fu donatio Ecclesie, & Abatie facta a Comite Odorifio, ut esset immediata subjecta Sedi Apostolica. Vi fu la bolla d'Innocenzo III. d'indulto per l'esenzione. Vi fu, per tacere delle altre carte la bolla di Pio II. per ridurre quella Chiesa da regolare a secolare, fatta a forma di Collegiata. Vi fu la confessione di quello stesso Vescovo Aquilano esecutore della nuova Collegiata per la esenzione dell'Abadia dalla giurisdizione Vescovile Aquilanesse (2). Ed eccone le parole: *Item confessio*

(1) f. 132. atti della causa.

(2) f. 92. atti del padronato.

*fessio Episcopi Aquilani post dictam reductionem pro exemptione Abatis a jurisdictione Episcopi Aquilani.*

Li ricordiamo ancora, che nell'età nostra esisteva copia autentica, e duplicata di quella stessa carta, dopo decisa la reclamazione dell' *exequatur* su la bolla di unione nel 1764. furono consegnate tutte le scritture dell' Abadia di Lucoli al Vescovo Aquilano Sabatini, e ne fu rogato un inventario esistente negli atti del padronato; In esso si legge: „ Copie „ autentiche del Conte Odorifio autenticate da Niccola de „ Loccolis Notajo Apostolico nel 1077. L'altra autenticata „ da Paolo Qualtieri anche Notajo Apostolico, e Cancelliere della Vescovil Curia dell'Aquila “. Su le quali carti giudicò la Curia, dichiarò il padronato Regio, inteso il Vescovo, e da lui eseguita, con avere istituito l' Abate. Dovendo parimente avvertire, che la parola *dotatio* nelle fondazioni delle Chiese secondo il linguaggio, e delle leggi comuni (1), e degli antichi Canoni (2), importa donazione; al che non avendo il Vescovo riflettuto, ha perciò creduto inverisimile la carta del Muratori, e che il Monistero avesse esistito prima della donazione del Conte Odorifio, quandochè nella donazione suddetta fatta, e celebrata dopo la fondazione, si legge che il Monistero era stato dotato prima dall' istesso Conte, ed eccone le parole: *Soli enim Romanae Ecclesiae Pontifici hoc Monasterium nostris propriis rebus donatum, ut dictum est, ad defendendum, regendum committimus.* Ecco addimostrata insufficiente l' assertiva del Vescovo su l' apocritità della carta del Conte Odorifio, e della fondazione da lui fatta di quel Monistero, com' è parimente insufficiente, che il Conte altro non avesse conceduto, che una porzione del Monistero stesso al Romano Pontefice. Ma il medesimo inorpellando i fatti, asserisce, che la protezione della Sede Ponteficia accordata alla Badia, non la sottragga dall' autorità Vescovile, e fonda detta sua proposizio-

(1) Novella LXVII.

(2) *Nemo Ecclesiam de consec. distint. 1.* ove si legge, che i beni addetti ai luminari, alla custodia, e stipendio de' custodi debban palesarsi *ostensa donazione.*

ne fu di una decretale d'Innocenzo III., e l'autorità di Van-  
Espen, le quali non sono applicabili alla quistione presente,  
stantecchè il Conte fondatore non sottomise il Monistero al-  
la semplice protezione della S. Sede, ma *sub regimine*, co-  
me sono le parole della fondazione: il governo, l'ammini-  
strazione, non è certamente protezione, e questo è lo stesso,  
che volere ignorare i termini dell'umano linguaggio più ov-  
vj; ed in altro luogo ripetendo lo stesso si spiega così, *re-  
gendum committimus*, dunque il fondamento primordiale della  
erezione del Monistero, fu la giuredizione quasi Vescovile della  
Luculense Badial Chiesa con territorio separato.

Il volere rispondere a tutte le foli inventate dal Vescovo Aquil-  
lanense per sostenere il suo disperato assunto, farebbe lo stes-  
so, che formare de' volumi, renderci noiosi; specialmente a  
quei dotti Prelati devono la quistione esaminare, giacchè la  
sua passione lo ha trascinato finchè a negare l'esistenza  
del Conte Odoriso, con dire, che questo Dinasta non ci  
fosse stato mai al Mondo; quandocchè sarebbe ristucchevole  
il menzionar tanti Autori, che scrivendo la Storia de' Conti  
de' Marfi, fan parola del nostro Conte Odoriso: Ma voglia  
per tutti l'autorità dell'accuratissimo Cesare d'Eugenio, il  
quale nella descrizione del Regno di Napoli data in luce da  
Ottavio Beltramo nel 1146. formando il catalogo degli anti-  
chi Conti, potentissimi Signori negli Abruzzi, parla prolissa-  
mente del medesimo, facendolo discendere per linea retta  
dall'Imperadore Carlo Magno. Il Costanzo, ed altri Scrit-  
tori ci assicurano, che tali Conti possedevano ancora Napoli,  
quando colle armi di Ottone III. ne disacciarono il Duca  
Sergio. Sembrerebbe abusare dell'altrui sofferenza, ed offen-  
dere le ben note cognizioni di detti Prelati, lo andarci di-  
vagando ulteriormente colla Storia, a' medesimi ben nota.

Ma per fare vieppiù conoscere quanto sia sfornita di verità, e  
ragione l'assertiva del Vescovo suddetto su la Regia fonda-  
zione della più fiata nominata Badia, li ricordiamo, che i  
Monarchi del Regno ne godettero un vero, e reale possesso,  
creando gli Abati, vestiti di giuredizione. Due diplomi rin-  
sparmiati dall'edacità del tempo l'Università di Lucoli rin-  
venne nel Regio Archivo della Zecca, ne procurò le copie,

e pre-

e presentolle (1). Uno è del RE Ladislao, il quale nel 1399. conferì la detta Badia ad un tal Angelo di Poppleto; e commise a Francesco di Riccardis, Capitano dell'Aquila di metterlo in possesso: *Vigore presensium de nostra certa scientia precipimus, & mandamus . . . de Monasterio, & Abbatia S. Johannis de Collimato ordinis S. Benedicti . . . cum hominibus, juribus, & pertinentiis suis.* L'altro di Carlo II. che accordò l'assesto all'Abate per la compera fece di certo burgesatico da un tal Masario de Ardia; e spedito in Napoli alli 11. Dicembre, decima quinta indizione.

Un solemne giudicato finalmente finisce d'ismentire Monsignor Qualtieri, di essere vacillante il Regio padronato; quandochè il solo giudicato è piucchè sufficiente per sostenerlo, *rebus judicatis standum est*, declama tutta la scuola de' Forensi, *Pro veritate res judicata habetur*, sono le massime del foro, appoggiate su la legge (2), ed autorità de' Giureconsulti (3). Essendosi intanto colla sentenza della Curia deciso del padronato, e la sentenza passata in giudicato; lo impugnarlo, e metterlo di nuovo in esame, nell'attochè il Vescovo è stato anche inteso, pare, che sia un distruggere, ed annientare la forza, ed effetti delle sentenze.

Segue tuttavia il Vescovo con petto veramente Apostolico a dire nella sua relazione, che avendo letti da cima a fondo i privilegi della Badia, non vi avea trovato signa vestigio delle pretese preminenze, e giuredizioni; all'isfuori delle violenze commesse dagli Abati, e del decreto espicato in possessorio dalla Rota Romana, in pregiudizio della Mensa Vescovile non intesa, come non fu intesa nella causa della reintegra. Per non far torto all'autore della relazione ci contentiamo dire, che queste tali ciarle li sieno state imbecca-

(1) f. 122. a. 24. atti del padronato.

(2) Si riscontrino i titoli del C., e del ff. de re judicat.

(3) L. 6. ff. de except. rei judic. dict. Papinian. *Parendum est rebus semel judicatis, necnon actum apud Judicem, iterum agendum, repetendum, retractandum non esse.*

Cassiod. lib. epist. 12.

C. 110. ff. de reg. jur.

te, ma che lui non abbia nemmeno per ombra veduti i processi, le scritture, e la decisione; ne possiamo altramente iscusarlo per non darli altra taccia, giacchè dal riscontro del tenore di detta sentenza chiaramente si ravvisa di essere stato inteso il solo Vescovo pienamente, & *usque ad nauseam* (1), come fu inteso ancora, allorchè si profferì la sentenza dalla Curia del Cappellano Maggiore. Tralasciamo di rispondere a tutte le altre sue ristucchevoli dicerie, per non renderci più noiosi: Riserbandoci rispondere solamente alle violenze dal medesimo praticate nella visita, e suoi decreti.

Ebbe il Vescovo dell'Aquila la facoltà dal RE di visitare le Chiese Regie economicamente; in virtù di tal concessione poteva visitare solamente quelle Chiese, le quali non erano esenti dalla Vescovile giurisdizione; ma non già la Chiesa di Lucoli, la quale teneva il suo proprio Ordinario, con territorio separato dal Vescovo Aquilano; lo che giunto a notizia dell'Abate di allora, n'ebbe immediatamente ricorso al Real Trono, che fu rimesso per informo alla Curia del Cappellano Maggiore, inteso il Vescovo, che fu interpellato dalla Curia stessa a dire cioèchè li conveniva su la qualità dell'esenzione. Ciò bastar li potea per rimuoverlo dalla sua premeditata intrapresa di voler visitare le Regie Chiese Lucolensi, ma come persisteva nella sua ostinatezza, fu perciò obbligato allegarlo per sospetto (2). Ma il medesimo refo superiore e tutte le leggi, volle imperiosamente fare la visita; e colla stessa violenza profferì vari capricciosi decreti, inculcandone anche l'osservanza, priacchè fossero stati dal Sovrano approvati (3). E questo è per lui un altro delitto, stantecchè avendo voluto far uso delle scomuniche per dar sfogo a suoi capricci, ha usato delle violenze, perchè ha impugnato armi coranto formidabili, come sono le scomuniche; ed è violenza, ed attentato anche per riguardo, che si ha fatta la giustizia colle sue proprie mani; siccome insegna

(1) f. 13. atti della causa.

(2) f. 32. atti della causa.

(3) f. 109. ad 114. atti della causa.

Cujacio commentando il tit. *quod metus caus.*: *Vim porro dicimus, non ferrum, sed arma tantum, sed cum quis neglecta iurisdictione, temere partes iudicantis usurpat.* Lui era stato dato per sospetto, pendeva la Reale risoluzione, e la consultata del Cappellano Maggiore; perchè fare la visita, ed adoperare le scomuniche, se non per farla da Giudice, e parte nel tempo stesso, lo che dalla legislazione è proscritto. *Card. de Luca de hered. disc. 28. Mas. tom. 2. consultat. 22 n. 17.*, e per la certezza, che con questi mezzi poteva solamente conseguire il fine, che determinato si avea; ma li ricordiamo però, che il possesso violento niun titolo li conferisce. *Improba possessio*, dice l'Imp. Giustin. *Instit. de usurp. & prescrip.*, *firmum titulum possidendi prestare nullum potest.* Dapoi che quando l'origine è infetta, non si può suffragare il possesso, ancorchè fosse antichissimo. *Text. in cap. final. de prescrip. de Luc. de alienat. discurs. 3. n. 9., L. 7. C. de acquir. & retin. possess.*

Ma finto per ipotesi, che avesse avuta il medesimo la facoltà di far decreti, pure *quoad spiritualia tantum* poteva metterli mano (1), e non già a quello, che toccava le prerogative della Regia Badia, possedute *ab immemorabili* (2), e riservate anche colla bolla di unione, dietro al smembramento fatto per errore, & per importunam petentis instantiam della giuredizione, giusta le parole della bolla suddetta: *integros annuos fructus, redditus, proventus, & quaecumque jura honorifica, & praeminentialia, nec non usum habituum, ac vestium pontificalium in functionibus Ecclesiasticis; quibus omnibus eorum ratione jurisdictionis hactenus gavisi sunt.* Aver lo spirito di distruggere quello era stato stabilito dal Sommo Pontefice, non dee chiamarsi errore, ma delitto; e delitto tantopiù gravoso, in quantochè ha ardito disprezzare, e contorcere le autorità, e leggi di ammendue le supreme potestà, che deenfi da ognuno venerare; e tutto ciò per dar sfogo a suoi capricci, e distruggere i Sovrani diritti su la Badia.

(1) Cap. 1. e 6. del Concordato.  
 (2) f. 150. a ter. atti della causa.

Quattro sono le concessioni de' Pontefici per l' uso de' Pontificali all' Abate nelle quali si dice *uti Pontificalibus insignis*, che sono quelli stessi, che far possono tutti i Vescovi. La prima è di Pio II. del 1642., quando la Badia fu secolarizzata, ed il Monistero soppresso. La seconda di Giulio II. del 1509. confermando la prima. La terza di Paolo V. che nel 1606. la rettificò senza limitazione alcuna, e che anzi dopo avere confermato tal uso, ordina, che nessuno avesse attentato d' impedirlo: *tenere praesentiam perpetuo concedimus, & indulgemus, eosque desuper a quocumque quovis praetextu, colore, vel ingenio molestari, inquietari, aut quoquomodo impediri, multos homines posse, si aequè per quoscumque Judices, Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane quidquid fecus super his a quacumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari decernimus, & declaramus.* E la quarta è di Urbano VIII., che nel 1625. approvando l'istromento di concordia stipolato col Vescovo dell' Aquila, disse esserli lecito *Pontificalibus uti in suis Ecclesiis, & locis*, che fu confermato col decreto del Concilio del 1710. nel quale si dice essere l' Abate, giusta la concessione nel pacifico possesso. Come dunque poteva il Vescovo Quattieri proibire all' Abate l' uso de' pontificali insigni, che far si debbano con abiti paonazzi, e nell' istessa maniera si fanno da Vescovi, senonchè dichiarandosi sopra alli Pontefici stessi. Ma non finirono quì le intraprese strepitose del Vescovo, giacchè il medesimo annullando due sentenze profferite dalla Congregazione de' Riti, una de' 23. Marzo 1709., e l' altra de' 3. Settembre 1722. dalle quali sono determinate le festività da intervenire le dignità, specialmente quelle, che hanno cura di anime, ed otto ne prescrive di precisa obbligazione, cioè ne' giorni di Natale, Pasqua, Pentecoste, Ascensione, Giovedì Santo, Epifania, Protettore, e Titolare, senza poterle delegare; e tal moderazione è uniforme ad un decreto di Alessandro VII. riportato dal Cardinal de Luca, ma il Vescovo Aquilanense senza far menomo conto di decreti, ed autorità, tutto distrugge, ed annulla, e senz' addurre menoma ragione, ma dando sfogo solamente a suoi capricci pretese benedire la croce

addosso all' Abate , e gli abiti paonazzi , volendo , che questi avessero dovuti essere neri , che sono propri solamente de' Monaci , e non degli Abati secolari. Benedetto XIV. dà l' uso *habituum , ac vestium Pontificalium in functionibus Ecclesiasticis*: A che usare *habituum , ac vestium* quando avesse voluto intendere degli abiti annessi alla persona di qualunque Sacerdote secolare; *frustra fiunt per plata , que fieri possunt per pauciora*. I Pronotari Apostolici possono far uso de' violacei , e ne dovrà poi , secondo il pensare del Vescovo , essere privato l' Abate di Lucoli , che ne ha fatto uso prima di essere dal RE nostro Signore creato Prelato della detta sua Regia Badia.

La croce è un segno di giuredizione , che l' Abate può , e dee usare ne' luoghi a se sottoposti ; ed al Vescovo non piace ; avendo con i detti decreti di visita limitati anche i diritti soliti *ab antiquo* da essersi dagli Abati ne' funerali , e li limita sotto colore di ricorsi fatti a lui per parte de' Cittadini . Ed in questo il degnissimo visitatore mancò anche di buona fede , giacchè il ricorso fu vero , ma lo fece foggiare lui stesso , per esservi nel medesimo firmate molte persone non esistenti , e notate poi col segno di croce persone scriventi , e se n' è già con documenti manifestata la falsità (1).

Infomma ultronea fu la visita , e capricciosi furono i decreti in essa profferiti per qualunque aspetto considerarsi vogliono , giacchè altro non pensò il medesimo fare senonchè distruggere i diritti , e prerogative della Badia , ed Abati , e quello , che li fa più vergogna si è di averli presi anche ducati 24. da quella Università per diritto di visita (2) : avendo posta un incompiglio tutta quella popolazione , che fino a quel punto era stata l' esempio , ed il modello della pace , e quiete ; essendo stata per opra del medesimo scissa in partiti , per poter poi profittare nel torbido .

CAP. IV.

(1) f. 65. a 69. atti della causa.

(2) f. 25. atti della causa.

C A P. IV.

*Dimostrativo, che la Consulta della Real Camera non sia uniforme alli fatti, e ragioni, che dagli atti rilevansi; e pregiudizievollissima agli imprescrittibili diritti del Sovrano.*

» **D**ice la Real Camera nella sua consulta, che avendo  
» esaminato l'affare, ed avuto presente lo stato della Regia  
» Badia di Lucoli, pria dell'unione fatta al Vescovo dell'  
» Aquila nel 1753., e dopo tal unione. Ha considerato, che  
» per potersi alla medesima restituire quelle prerogative, im-  
» munità, ed esenzioni, che forse godea prima di detta unio-  
» ne, vi fosse bisogno di un giudizio plenario da farsi nella  
» Curia del Cappellano Maggiore, Tribunale competente,  
» quale abbia a decidere tutte le quistioni che risguardano la  
» qualità *nullius* della Regia Badia, e l'esenzione della stessa  
» dalla giuredizione ordinaria del Vescovo dell'Aquila.  
Se nella Real Camera si fosse enunziato quanto si rilevava da-  
gli atti, e da tanti luminosi documenti presentati, e confi-  
derate tutte quelle cose, e fatti, che considerare, e riferire  
si doveano; avrebbe sicuramente rilevato, e riferito che lo  
stato della Badia, prima della bolla di unione, era quello  
appunto di una vera qualità *nullius* di terza specie, come si  
è dimostrato nel primo Capitolo, ed un non interrotto im-  
memorabile esercizio della quasi Vescovile giuredizione *super*  
*Clerum, & populum*, non solo fino al 1753. quando si diè fuo-  
ri la detta bolla, ma anche dieci anni dopo, cioè fin al  
1764. quando morì l'Abate Antonelli, come si rileva  
dalla particola del libro de' morti della Parrocchia di S. Gio:  
dentro l'Aquila, nel quale è così descritto: *Illustrissimus, ac*  
*Reverendissimus Dominus Abbas, & Ordinarius nullius intra,*  
*& extra Civitatem Aquilae insignis Ecclesiae Abbatialis, &*  
Pon-

*Pontificalis S. Joan. Baptiste de Collimento* (1); il quale fin dal 1754. era stato eletto da Roma, come tutti gli altri antecessori, colla vera divisa di *nullius* di terza specie. Se colla detta bolla altro non fu accordato al Vescovo dell'Aquila che la sola giuredizione, pare dunque sia una conseguenza indubitata, che prima della bolla suddetta la Badia teneva la giuredizione, e che sebene ispogliata colla detta bolla, pure per effetto della reintegra fatta al Regio padronato, ne fu colla sentenza reintegrato, allorchè si disse, *reintegrari oportere cum omnibus bonis, Ecclesiis, juribus, privilegiis, pertinentiis quibuscumque juxta primam statum*? Come dunque combina il sentimento della Real Camera, che per la suddetta giuredizione si avesse dovuto attendere un giudizio plenario? Questo giudizio allora potrebbe avere luogo, quando il Vescovo dell'Aquila dimostrare potesse di esserne stato per qualche tempo in possesso; dalla veridica storia de' fatti si è rilevato qual possesso il medesimo avuto avesse; a che vale dunque detto giudizio plenario, quando vi è la sentenza della stessa Curia passata in giudicato.

Ma oltre ciò se maturamente avesse la Real Camera l'affare considerato, avrebbe certamente conosciuto, che l'*exequatur* dato alla detta bolla di unione fu coll'espressa riserva, che se l'accordava purchè non fossero le *nullius* annesate a Regio padronato, o non vi fosse legge in contrario nella fondazione. Lo stesso, anzi con maggior precisione si disse nell'*exequatur* alla bolla dell'Abate Marj, e coll'espressa clausola, „ che riguardo alla GIUREDIZIONE s'intendesse per non dato l'*exequatur*, quante volte fosse la Badia di Regio padronato, o avesse condizione in contrario per volontà del fondatore „. Se questi sono fatti incontrastabili, che nascono dagli atti, qual conto si può avere della detta bolla di unione? Qual giuredizione ha potuta mai per effetto della medesima, il Vescovo dell'Aquila acquistare? Come può sostenerli in pregiudizio della ragione, e de' Sovrani diritti, che sia il medesimo mantenuto nel possesso, e che per rimuoversi si abbia da attendere un giudizio plenario; se possesso

(1) f. 80. atti della causa.

fesso non ha avuto mai. Dunque il parere della R. C. è appoggiato su di enti non esistenti, e diametralmente opposto ai fatti parlanti, che nascono dai processi, alla giustizia, ed al Regio padronato. Che la Badia di Lucoli sia di Regio padronato *est in probatis*; Che il fondatore l'avesse esentata da qualunque giuredizione Vescovile, colta dalla fondazione, ed accettazione fatta da Pontefici, ed eseguita per tanti secoli; che anche dopo la bolla di unione si mantenne nel pieno esercizio della giuredizione, e di tutti i suoi diritti, facendo da Ordinario senza niuna ingerenza, o dipendenza dal Vescovo dell'Aquila, è reso chiaro da varj irrefragabili documenti negli atti presentati, cioè dell' avere nel 1770. spedita bolla istituzionale in persona di D. Niccola Marulli di Lucoli (1). Nel 1776. spedì patente, ed approvazione alla cura dell'anime di Casanena, Chiesa dipendente dalla Regia Badia di Lucoli. (2) Volendosi dunque dare il nuovo termine su l' giudizio plenario, sarebbe lo stesso, che distruggere la sentenza della reintegra al Regio padronato, e con una nuova teoria legale non ostantecchè fosse la medesima passata in giudicato, nè vi sia niun gravame, richiamarla ad esame, giacchè si vogliono dalla Real Camera difficultare li giussi, prerogative, e preeminenze contenute nella sentenza suddetta.

Dice dippiù la R. C. nella sua consulta, che i decreti pronunziati in visita non possono pregiudicare i dritti della Badia, quantè volte sarà dichiarata *nullius*. Ma non si ha volura rendere carica della irregolarità della visita, ed irragionevolezza de' decreti. La visita fu ~~fatta~~ *lice pendente*, e nell'attochè era stato allegato per sospetto. Dunque lui era Giudice, e parte, distruggendo quello era stato accordato da Sommi Pontefici, cioè il trono, l'uso de' Pontificali, gli abiti paozzati, la croce, ed ogni altra onorificenza; quandocchè tutto questo l'aveano gli Abati *ab antiquo* sempre goduto, essendovi *ab immemorabili* stato sempre nella Chiesa il trono,

(1) f. 98. atti della causa.

(2) f. 88. atti medesimi.

ed altro (1). E la R. C. sostiene detti ingiusti decreti? Nell'attocchè l'Abate di Lucoli, oltre di quanto si è di sopra enarrato, era stato dal Sovrano, per tale dichiarato, e riconosciuto, dirigendoli i dispacci come ad ogni altro Prelato, e fatto descrivere nel catalogo degli Ordinarij. Sostenere i capricci di un Vescovo intraprendente, che si rende superiore alle leggi tutte, bastacchè giunga al suo intento, ed annientare i diritti, e giusti Regj, ed anche la sentenza della Curia stessa; non si sa comprendere come si possa non dico eseguire, ma nè tampoco ideare. Il voler oggi porre in dubbio tutti gli esposti fatti, e ragioni, sarebbe piuttosto brama di mostrar ingegno, che di pruovare la di loro dubbiezza.

Se la Real C. nell'esaminare la causa avesse avuti presenti tutti questi incontrastabili fatti, in vece di dire, che l'Abate dovesse stare nella sua residenza, lo che al medesimo era noto, giacchè trovavasi quì con approvazione di S. M. per assistere alla causa giurisdizionale come si rileva dalla copia del Dispaccio negli atti presentato; e che dovesse tenere cinque Vicarj Curati, quandocchè *ab antiquo* sempre tre ce ne sono stati, i quali sono piucchè sufficienti, ed il pubblico n'è contentissimo (2), non potendone più sostenere, stantechè la rendita certa della Badia non è più, che di circa ducati dugento, come si è fatto costare con documento della Curia. Avrebbe dovuto piuttosto riferire al RE quello dagli atti si rilevava, cioè, che l'Abate non abbandonò la sua gregge nelle note turbolenze, come fece il Vescovo dell'Aquila, essendo stato sempre in pericolo della vita, sostenendo, com'era suo dovere, in faccia alli Francesi, che stavano nell'Aquila, e non più che cinque miglia distante da Lucoli, i diritti della Sovranità, e mantenendo quella popolazione, non ostanti le continue incursioni de' medesimi, sempre fedele al Sovrano, con fare pubbliche orazioni, e prediche in presenza delli Francesi stessi, per cui fu più volte in pericolo di essere fucilato. Avrebbe rilevato ancora qualche con tre rappresentanze l'Abate avea umiliato al R. T., e rimesso all'esame della detta R. C., che per causa del Vescovo dell'Aquila

(1) f. 72. e 74. atti della causa.

(2) f. 70. atti della causa.

vi era nel suo Clero un'anarchia con notevole discapito della religione, e delle anime, giacchè quel Clero imbevuto delle massime dal medesimo insinuate, non rispettava le sue preeminenze, che notificato ad assistere al canto dell'Inno Ambrosiano pe' compleannos di S. M., la maggior parte non v'intervenne; che non volevano prestare all'Abate assistenze; e che nelle loro riluttanze formavano uno scandalo, ed un continuo diffidio popolare. Che il Vescovo ebbe il temerario ardire di mandare il Cancelliere della sua Curia a far defigere da dentro la Real Chiesa l'editto affisso per la buona disciplina del Clero fin da Agosto 1797. in seguito di Real Dispaccio diretto all'Abate come Ordinario; e l'altro, che riguardava l'invito al Clero per l'intervento al canto del *Te Deum* per S. M.: Giacchè a questi tali punibili delitti dovea la R. C. pensare, e provvedere, e non già a sostenere le rappresaglie, e violenze del Vescovo suddetto.

Restringendo dunque in breve quello si è lungamente addimosttrato, deve la Giunta de' tre zelanti, e dotti Prelati, destinata per lo riesame di tal quistione, riflettere, che non si dubita nè punto, nè poco di essere stata la Real Badia di Lucoli fondata nel 1077. dal Conte Odoriso Normanno coll'espressa condizione di non dover essere soggetta a niuna giuredizione, all'infuori di quella del Sommo Pontefice, per cui fin dal suo nascere, fu per siffatta speciale condizione, di qualità *nullius*. Che i Sommi Pontefici Gregorio VII., ed Inuocenzo III. ne accettarono la condizione, e per *nullius* la riconobbero. Che fondato il Vescovado dell'Aquila nel 1287., cioè 180. anni dopo la fondazione di detta Badia, questa godea già la qualità *nullius*, e seguitarono a goderla i Monaci Benedettini fino al 1462., tempo in cui fu il Monistero ridotto in Badia secolare, e da tal epoca pacificamente detta qualità *nullius* la godettero anche gli Abati secolari fino al 1753., ed anche in seguito. Che in detto anno con bolla Pontificia, la sola giuredizione, che l'Abate godea *super Clerum, & populum*, fu al Vescovo dell'Aquila annessato; lasciandosi agli Abati tutti i diritti onorifici, preeminenze, e l'uso degli abiti, e vesti Pontificali nelle funzioni

---

zioni Chiefastiche, che fin' allora ( sono parole della bolla ) a cagione della giuredizione dismembrata, *avea goduta*. Che effendosi dato a detta bolla l' *exequatur*, vi si oppose la condizione, che in qualunque tempo si dichiarasse detta Badia di Regio padronato, o vi fosse condizione in contrario nella fondazione, si avesse per non dato, e fosse nulla l'annessione. Che essendo stata nel 1793. la Badia dichiarata di Regio padronato con sentenza della Curia del Cappellano Maggiore passata in giudicato, e reintegrata con i privilegi, Chiese, dritti, e preeminenze giusta il suo primiero stato; si vennero perciò a verificare le irritanti condizioni apposte, e per conseguente restò la bolla di unione cassa, irrita, e nulla; e la Badia, ed Abate riposti nel pieno possesso dell' antica giuredizione. Che se diversamente opinar si volesse, ne nascerebbe il notevole inconveniente di vederfi la sentenza ineseguita, ed alterato il diritto della Regalia, e del Regio padronato.

Dal fin quì detto pare essersi conchiudentemente addimostrate le chiare, e luminose ragioni della Badia, le intraprese del Vescovo dell' Aquila senza niun fondamento di ragione, e la insuffistenza del parere della R. C. Resta dunque alla saviezza, e giustizia della Giunta de' Prelati di correggerlo, ed emendarlo, con far evitare gli ulteriori dispendj, e litiggi, non propj de' pastori di anime, e de' discepoli del mansueto, e pacifico Divin Maestro,


*Cetera suppleant &c.*

NAPOLI 21. Gennajo 1800.

*Vito Antonio Majullari.*







(U.S. POSTAGE)

